



# COMUNE DI CAPESTRANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

## TRIBUTI COMUNALI 2017

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU ‰	TASI ‰	DETR. IMU
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>8,60</b>	<b>1,00</b>	
<b>ABITAZIONE DI RESIDENZA</b> Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	<b>ESENTE</b>	<b>ESENTE</b>	
<b>ABITAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO</b> concesse dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art.1, comma 10, della L.208/2015. ( <b>Riduzione 50% della base imponibile</b> , a condizione che il contratto di comodato sia registrato).	<b>8,60</b>	<b>1,00</b>	
<b>ABITAZIONE DI RESIDENZA CAT. CATASTALE A/1 – A/8 – A/9</b> Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>200,00</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>8,60</b>	<b>1,00</b>	

<b>RESIDENTI AIRE</b>	<p>Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis si informano tutti i pensionati cittadini AIRE che</p> <p><i>A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU e dal 2016 l'esenzione della TASI, mentre per la TASI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due terzi.</i></p> <p><b>A tal fine si precisa che l'agevolazione riguarda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto;</li><li>- L'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato;</li><li>- Deve essere posseduta da cittadini italiani residenti fuori dal territorio dello Stato, <b>iscritti AIRE</b>;</li><li>- Già pensionati nei Paesi di residenza.</li></ul>
<b>COMODATI D'USO GRATUITI</b>	<p>Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - <b>G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70</b>) sono state apportate importanti variazioni alla IUC:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>IMU su immobili concessi in comodato gratuito</b> (comma 10): la riduzione della base imponibile del 50% prevista dall'art.13 comma 3 della L.214/2011 viene applicata, ai sensi dell'art.1, comma 10 della Legge di Stabilità 2016 anche alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; <u>Il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro) e consegnata copia al Comune.</u></li></ul>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<p><b>TASI Abitazione principale:</b> viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).</p>
<b>SOGGETTIVITA' PASSIVA TASI</b>	<p>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. <b>L'occupante, a patto che non sia abitazione principale, versa la TASI nella misura del 20% ed il titolare del diritto reale nella misura del 80%.</b></p>

Le imposte vanno versate mediante F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

<b>3912</b>	IMU su abitazione principale e pertinenze – <b>Categoria Catastale A/1 - A/8 - A/9</b>
<b>3916</b>	IMU su aree fabbricabili
<b>3918</b>	IMU su altri fabbricati (compresi iscritti AIRE e Uso gratuito)
<b>3925</b>	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
<b>3958</b>	TASI Abitazioni Principali e relative pertinenze
<b>3959</b>	TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>3960</b>	TASI su aree fabbricabili
<b>3961</b>	TASI Altri fabbricati (compreso Categoria D)
<b>B651</b>	<b>CODICE CATASTALE COMUNE DI CAPESTRANO</b>

### SCADENZE

Per l'IMU l'ACCONTO va versato entro il **16 Giugno 2017**, il SALDO va versato entro il **16 Dicembre 2017**.

Per la TASI l'ACCONTO va versato entro il **16 Giugno 2017**, il SALDO va versato entro il **16 Dicembre 2017**.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico il **MARTEDI'** dalle ore **09:30** alle ore **13:30**.

**LA RESPONSABILE FINANZIARIA**  
Rag. Beatrice MARCELLI